



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Mauro NORI	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario, relatore
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 6 febbraio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **CORTONA (AR)** in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'ente ha prodotto, con nota del 21 gennaio 2019 prot. 440 in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota n. 354 del 17 gennaio 2019;

UDITO il relatore, primo ref. Paolo Bertozzi;

## CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio

e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non comporta una valutazione positiva;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione ritiene ugualmente meritevoli di segnalazione agli effetti dell'adozione di congrue misure correttive, anche irregolarità che pur non avendo incidenza immediata sugli equilibri di bilancio, consistono nel superamento di limiti o nel mancato rispetto di vincoli di spesa stabiliti da specifiche disposizioni di legge;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 2014, ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 e 2016

anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine dell'esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive;

- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall'esercizio a cui si riferiscono. Al contempo considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2016;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

## **DELIBERA**

I rendiconti 2015 e 2016 del Comune di **CORTONA**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

## SEZIONE I - Rendiconto 2015

### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota vincolata e disponibile non risultano correttamente determinate, non avendo l'ente rispettato il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, fissato per legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi (art. 208 d.lgs. n. 285/1992).

In sede istruttoria, infatti, la Sezione ha rilevato che, l'ente, a fronte di un importo complessivo di proventi accertati ai sensi dell'art. 208 del sopra citato decreto, pari a 434.497,55 euro, ha disposto il vincolo di destinazione per 124.961,20 euro (corrispondente al 38,51%). Le motivazioni di tale minor vincolo sono da riferirsi alla metodologia di calcolo adottata, che prevede di escludere dagli importi accertati nella competenza, la quota di essi per i quali non è certa la riscossione e per cui l'ente ha disposto l'accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione 2015. L'ente ha effettuato il calcolo della quota da destinare alle finalità di legge detraendo dal totale dei proventi accertati, quale accantonamento a FCDE, un importo pari a 184.575,16 euro corrispondente all'intero importo dei residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2015 per tale entrata, anziché l'importo di 110.000,00 euro riferito alla quota di tali proventi ritenuta di dubbia e difficile esazione e accantonata nel bilancio di previsione 2015.

In sede di controdeduzioni scritte l'ente, conferma di aver detratto dall'ammontare dei proventi accertati la quota di accantonamento al Fcde pari al complesso dei residui attivi ad essi riferiti, anziché quella accantonata nel bilancio di previsione, precisando che, comunque, *“pur non rispettando rigorosamente l'interpretazione circa l'obbligo di destinazione del 50% degli accertamenti “netti” dei proventi al Cds, sicuramente non sono stati alterati gli equilibri del bilancio dell'ente, sia di cassa che di competenza”*.

La Sezione, preso atto di quanto dedotto, deve rilevare il mancato rispetto del vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada.

La quota vincolata, per effetto dell'erronea metodologia di calcolo cui si è fatto in precedenza cenno, è risultata infatti inferiore a quella minima stabilita dalla legge.

Parte delle entrate accertate nel corso dell'esercizio, che avrebbero dovuto essere destinate alla realizzazione degli specifici interventi previsti dall'art. 208 del codice della strada e, quindi, nella rideterminazione della Sezione, ricomprese nella parte vincolata del risultato di amministrazione, sono state viceversa adibite al generico finanziamento di spesa corrente o comunque di altra natura.

Quella sopra descritta costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile. che, sebbene nel caso di specie non abbia assunto dimensioni tali da rappresentare un pericolo attuale per gli equilibri di bilancio, si ritiene comunque meritevole di segnalazione ai fini di un intervento correttivo da parte dell'ente.

Essa ha comportato infatti la diversa destinazione di risorse rispetto alle finalità stabilite dalla legge e, al contempo, l'errata rappresentazione del risultato di amministrazione dell'esercizio che non ha riportato per intero i vincoli legislativamente richiesti.

L'esigenza di garantire il rispetto del vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative nella misura minima richiesta dall'art. 208, comma 4, del codice della strada e di assicurare una corretta rappresentazione delle risultanze contabili del rendiconto, richiede da parte dell'ente l'adozione di misure correttive dirette alla rideterminazione del risultato di amministrazione dell'esercizio, con l'integrale ripristino dei vincoli sulle entrate stabiliti dalla legge, anche al fine di evitarne l'impiego per spese correnti in caso di utilizzo dell'avanzo libero.

Per quanto sopra esposto, considerando gli accertamenti della competenza 2015 (434.497,55 euro) e la quota accantonata a FCDE nel bilancio di previsione 2015 per le sanzioni al codice della strada (110.000,00 euro), il vincolo di destinazione da garantire deve essere almeno pari a 162.248,78 euro (misura corrispondente al 50% dell'importo dei proventi al netto dell'accantonamento al FCDE effettuato a tale titolo). Nello specifico l'ente dovrà provvedere alla ricostituzione dei vincoli di legge nella misura di 37.287,58 euro con la conseguente rideterminazione della parte vincolata del risultato di amministrazione per un importo di 4.189.889,76 euro.

Considerando quindi la corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, in particolare della parte vincolata per legge in misura pari a 2.612.699,00 euro, la parte disponibile del risultato di amministrazione 2015 viene rideterminata per un importo pari a 403.302,43 euro, con un decremento di 37.287,58 euro.

La Sezione, per quanto sopra considerato, pur ribadendo che il fenomeno non ha assunto allo stato degli atti, caratteristiche tali da pregiudicare in modo sostanziale gli equilibri di bilancio, ritiene necessaria l'adozione di misure correttive volte al ripristino di una corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, con apposita delibera consiliare.

## **SEZIONE II - Rendiconto 2016**

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate, vincolate e destinate ad investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016.

Con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 9.733.906,76 euro, l'ente ha provveduto alla definizione della quota accantonata per 3.258.693,94 euro (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.251.981,94 euro e per indennità di fine mandato sindaco per 6.712,00 euro), alla

quantificazione della parte vincolata per 2.785.372,71 euro (di cui euro 517.604,10 euro quali vincoli da trasferimenti, euro 864.764,90 euro per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui, 1.236.033,78 euro quali vincoli formalmente attribuiti dall'ente e 166.969,93 euro per altri vincoli) e destinata ad investimenti per 2.609.594,60 euro, accertando un risultato di amministrazione effettivo positivo pari a 1.080.245,51 euro.

Va premesso che, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2015, la Sezione ha rilevato il mancato rispetto del vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, fissato per legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi, cui ha conseguito una diversa quantificazione della parte vincolata per legge e della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, che si riflette anche sulla determinazione del risultato 2016.

Con specifica istruttoria sul rendiconto 2016, la Sezione ha analizzato il risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio e ha rilevato che la quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, quantificata dall'ente in 2.785.372,71 euro, non presenta la capienza necessaria alla ricollocazione di tutte le poste vincolate ammontanti a complessivi 2.822.660,29 euro, evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per un importo pari a 37.287,58 euro (derivanti esclusivamente dal mancato rispetto nell'anno 2015 del vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada).

Per quanto sopra esposto, considerando le criticità accertate sul rendiconto 2015 e le risultanze dell'istruttoria sul rendiconto 2016 riguardo alla definizione delle componenti del risultato di amministrazione, la parte vincolata del risultato di amministrazione si ridefinisce in 2.822.660,29 euro, evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per un importo di 37.287,58 euro e la parte disponibile del risultato di amministrazione si ridetermina per un importo di 1.042.957,93 euro.

Come già evidenziato per l'esercizio 2015, quella sopra descritta costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile che si ritiene meritevole di segnalazione e di intervento, avendo comportato la diversa destinazione di parte delle entrate rispetto alle finalità stabilite dalla legge e, al contempo, l'errata rappresentazione del risultato di amministrazione dell'esercizio che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera consiliare anche al fine di evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri, che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente, nonostante, come già rimarcato, il fenomeno non abbia assunto allo stato degli atti, caratteristiche tali da pregiudicare in modo sostanziale gli equilibri di bilancio.

## **CONCLUSIONI**

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e ai profili sopra rappresentati.



In particolare, per l'annualità 2015 è stato rilevato il mancato rispetto del vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, fissato per legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi, cui ha conseguito una diversa quantificazione della parte vincolata per legge e della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, che dovrà essere rettificata con apposita delibera consiliare.

Per l'annualità 2016, la diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2015, si è riflessa anche sulla determinazione del risultato 2016, e pertanto è stata rideterminata la quota vincolata del risultato di amministrazione e la parte disponibile.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, viceversa, permangono o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangono anche al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l'adozione dei provvedimenti correttivi di seguito indicati.

In relazione ai rilievi formulati sulla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

## **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 6 febbraio 2019.

Il relatore  
f.to Paolo Bertozzi

Il presidente  
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 6 febbraio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Claudio Felli